

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE - VERONA

STATUTO

[testo approvato dall'assemblea straordinaria dell'Associazione del giorno 8 novembre 2001 e modificato nell'assemblea del 9 luglio 2008]

Articolo 1

NATURA E DENOMINAZIONE

1. La "Associazione Nazionale Forense - Verona" è l'associazione di avvocati e praticanti avvocati iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona che aderisce, come associazione territoriale, all'Associazione Nazionale Forense con sede in Roma, costituita con rogito Notaio Cinelli di Chiusi in data 22.6.1997 rep. n. 52526 racc. n. 6223.
2. In ogni atto, documento o comunicazione la denominazione può essere utilizzata nelle forme abbreviate "ANF-Verona" ovvero "A.N.F.-Verona".
3. ANF-Verona è associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale e può far parte solo di organizzazioni che siano - non solo per statuto ma anche di fatto - indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico o religioso.

Articolo 2

SEDE E DURATA

1. L'associazione ha sede in Verona, presso lo studio legale del Segretario *pro tempore*.
2. L'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

SCOPI

1. ANF-Verona fa propri gli scopi di cui all'articolo 2 dello statuto dell'Associazione Nazionale Forense. In particolare:
 - a) promuove ogni iniziativa diretta alla effettiva attuazione dell'articolo 111 della Costituzione Italiana e alla realizzazione del principio del "giusto processo", anche contribuendo allo studio e alla formazione delle norme che riguardano l'ordinamento della giustizia;
 - b) rafforza la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati onde renderli partecipi collettivamente della difesa dei loro interessi, a tal fine promuovendo ed organizzando attività e servizi a favore degli iscritti e, in genere, a favore degli avvocati e dei praticanti;
 - c) cura in sede locale l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Associazione Nazionale Forense.
2. L'associazione potrà assumere tutte le iniziative utili ed opportune per il conseguimento degli scopi sociali, quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni, pubbliche o ad invito, studi, ricerche, seminari, pubblicazioni, ivi comprese iniziative di tipo economico - con particolare riferimento alla costituzione di scuole ed all'intrapresa di iniziative editoriali - ovvero potrà partecipare ad iniziative altrui che si colleghino strumentalmente al conseguimento degli scopi

sociali.

Articolo 4

ASSOCIATI

1. Possono far parte di ANF-Verona tutti gli avvocati e i praticanti che siano iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.
2. L'iscrizione ad ANF-Verona determina, per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1, anche l'iscrizione all'Associazione Nazionale Forense.
3. Gli iscritti, cancellati a loro domanda dagli albi o registri di cui al comma 1, possono conservare l'associazione ad ANF-Verona.
4. L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta per iscritto e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale accoglie o respinge la richiesta di iscrizione a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, ma deve informare l'Assemblea, nella prima riunione successiva, delle richieste d'iscrizione respinte.
5. L'elenco degli iscritti, tenuto ed aggiornato a cura del Tesoriere, è consultabile presso il domicilio del medesimo da parte di ogni socio, previa richiesta scritta diretta al Tesoriere e inviata con congruo anticipo.

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli iscritti ad ANF-Verona sono tenuti:
 - a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
 - b) alla leale collaborazione con gli organi direttivi per la realizzazione dei programmi deliberati e delle iniziative conseguenti;
 - c) al pagamento della quota annuale di iscrizione, comprensiva della quota annuale di iscrizione all'Associazione Nazionale Forense, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento entro i termini suddetti comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.
2. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione allo svolgimento dei rapporti associativi, gli iscritti, anche se dimissionari, esclusi o decaduti, si obbligano a demandarne la risoluzione al Presidente di ANF-Verona ai sensi dell'articolo 12, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo presso il suo domicilio, contenente l'esposizione dei fatti e l'oggetto della domanda.
3. Le deliberazioni degli organi associativi che comportano violazione della legge o dello Statuto, possono essere impugnate da ogni iscritto entro trenta giorni dal momento in cui chi propone l'impugnazione ne abbia avuto conoscenza e

comunque entro sessanta giorni dalla loro assunzione, con le modalità di cui al comma precedente. L'annullamento da parte del Presidente della deliberazione impugnata non può aver luogo se la deliberazione stessa è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello Statuto.

4. Solo gli iscritti in regola col pagamento della quota possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

5. Per essere eleggibile quale rappresentante dell'associazione in organi nazionali dell'Associazione Nazionale Forense il socio deve essere iscritto da almeno un anno.

Articolo 6 RECESSO, ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEI SOCI

1. Ciascun socio può recedere in qualunque momento dandone idoneo avviso iscritto al Segretario.

2. Può essere escluso il socio che commetta azioni idonee ad arrecare pregiudizio all'immagine pubblica della associazione o alla sua integrità patrimoniale e comunque ad ostacolare il corretto svolgimento della vita associativa.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto al socio unitamente ad una sintetica motivazione del provvedimento. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Presidente di ANF-Verona ai sensi dell'articolo 12.

4. Il Consiglio Direttivo può disporre anche sanzioni disciplinari inferiori, quali la censura formale e la sospensione temporanea, ove i comportamenti pregiudizievoli non siano di gravità tale da comportare l'esclusione. Si applicano le disposizioni del comma precedente anche nel caso di comminazione di sanzioni disciplinari inferiori all'esclusione.

5. Il Consiglio Direttivo può sospendere in via cautelare un socio per un periodo massimo di quattro mesi al fine di accertare l'esistenza dei motivi che possano portare all'esclusione del socio stesso. Il termine decorre dalla comunicazione scritta al socio del provvedimento di sospensione.

6. Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva dei provvedimenti disciplinari assunti.

7. Il socio escluso o receduto non ha diritto di ripetere la somma corrisposta a titolo di contributo associativo.

Articolo 7 PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

1. Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci, dagli altri proventi eventualmente conseguiti e dai beni acquistati con gli stessi per l'attuazione degli scopi sociali.

2. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

3. Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario

consuntivo secondo criteri di competenza nonché un bilancio preventivo per l'esercizio seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno.

4. Il rendiconto consuntivo è sottoposto all'esame del Revisore, perché stenda la sua relazione, almeno venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve discuterlo per approvarlo, ed è depositato presso la sede di ANF-Verona almeno sette giorni prima di detta Assemblea perché i soci possano prenderne visione, unitamente alla relazione del Revisore.

5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio di questa deve essere devoluto a cura dei liquidatori - salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito, in conformità dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

Articolo 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Revisore;
- e) la Consulta;
- f) il Rappresentante dei Praticanti Avvocati.

Articolo 9 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Segretario almeno due volte all'anno, entro il mese di marzo la prima ed entro il mese di ottobre la seconda.

2. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando il Segretario ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli iscritti che abbia formulato la richiesta per iscritto con l'indicazione dello specifico ordine del giorno. Il Segretario deve in tal caso provvedere alla convocazione entro il termine di 20 giorni da quello della richiesta. In caso di inadempienza, provvede il Presidente di ANF-Verona.

3. L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) determina le linee generali dell'attività dell'associazione indirizzando ed approvando i programmi del Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Segretario ed il Consiglio Direttivo ai

sensi dell'articolo 17 nonché il Revisore e la Consulta;

c) nomina i delegati di ANF-Verona ai congressi dell'Associazione Nazionale Forense e designa i consiglieri nazionali della stessa spettanti all'associazione;

d) delibera sull'intrapresa di attività commerciali, ai sensi dell'articolo 3;

e) delibera in tema di rendiconto consuntivo e di bilancio preventivo e su ogni altro punto posto all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio, nonché sull'adesione ad altre strutture associative di tipo federativo. Le sue deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, salvo che sia altrimenti disposto nel presente statuto.

Articolo 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, presso la sede dell'associazione o in ogni altro luogo purché nel territorio della Provincia di Verona, mediante avviso affisso nelle bacheche di ANF-Verona presso gli uffici giudiziari almeno quindici giorni prima e, almeno dieci giorni prima, mediante convocazione per corrispondenza ordinaria, telefax o posta elettronica inviata al domicilio di ciascun socio. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

2. Nei casi di urgenza, ed esclusivamente con riferimento all'Assemblea ordinaria, il termine per l'affissione della convocazione è ridotto a tre giorni liberi e la convocazione individuale può essere effettuata telefonicamente fino al giorno precedente la riunione. L'Assemblea così costituita dovrà preliminarmente pronunciarsi sulla sussistenza dei motivi d'urgenza ed eventualmente riconvocarsi nel rispetto dei termini ordinari.

Articolo 11

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è valida, in un'unica convocazione, con l'intervento di almeno un decimo degli iscritti. Nel caso il numero dei presenti sia inferiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto, nessuna delibera può essere messa in votazione se non sono trascorsi almeno trenta minuti dall'ora di convocazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ANF-Verona o, in subordine, dal componente della Consulta più anziano di età. In loro assenza, il Segretario di ANF-Verona o un altro componente del Consiglio Direttivo dovrà curare che l'Assemblea elegga un iscritto che lo sostituisca, anche temporaneamente. Funge da segretario della riunione un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente di ANF-Verona, ovvero un notaio.

3. L'Assemblea, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, delibera a maggioranza dei voti validi, escluse le astensioni.

4. A ciascun socio spetta un solo voto. Sono ammesse le deleghe in numero non superiore a due.

5. Le votazioni sono effettuate in modo palese, salvo che, per motivi di opportunità ovvero perché richiesto da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto, il presidente dell'adunanza ordini la votazione segreta, nominando all'uopo un collegio di scrutatori composto da tre o cinque persone, anche non aventi diritto al voto, tra cui un presidente. Gli scrutatori dovranno curare ogni aspetto della votazione e delibereranno a maggioranza assoluta, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 per l'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo e salvo il caso di acclamazione, le elezioni degli organi sociali, dei delegati di ANF-Verona ai congressi dell'Associazione Nazionale Forense e dei consiglieri nazionali della stessa spettanti all'associazione, sono effettuate con voto segreto e previa formale candidatura degli eligendi. Il termine per la formalizzazione delle candidature è stabilito nella convocazione dell'Assemblea o, in mancanza, dal presidente dell'Assemblea nel corso dell'adunanza nel qual caso non può essere inferiore a quindici minuti, salva diversa delibera dell'Assemblea.

7. Quando, nei casi di cui al precedente comma, la votazione riguarda una pluralità di eligendi, la scheda non può recare preferenze in numero superiore a due terzi del numero degli eligendi, con arrotondamento all'unità più prossima.

8. Dello svolgimento dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario e sotto la direzione del Presidente, un verbale sintetico che può essere consultato e copiato da ciascun socio. A discrezione del Presidente possono essere verbalizzate specifiche dichiarazioni o interventi dei soci, anche su espressa richiesta dei medesimi o di altri soci. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere integralmente verbalizzate.

Articolo 12

IL PRESIDENTE DI ANF-VERONA

1. Il Presidente di ANF-Verona è garante dell'unità dell'associazione e dell'osservanza dello statuto; presiede l'Assemblea e la Consulta, dalla quale è eletto ai sensi dell'articolo 20; svolge le funzioni di organo di conciliazione e di giustizia nell'ambito dell'associazione.

2. Il Presidente rimane in carica per due anni. In caso di assenza o impedimento o incompatibilità, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Consulta più anziano di età.

3. Il Presidente si adopera, anche d'ufficio, per la risoluzione amichevole di eventuali controversie fra iscritti o fra iscritti ed organi dell'associazione. E' comunque competente in via esclusiva a conoscere delle suddette controversie, anche in merito a provvedimenti di rigetto di domande di

iscrizione, di esclusione, di comminazione di sanzioni disciplinari a norma di statuto. Il Presidente comporrà ogni decisione in funzione di arbitro unico, in via irrituale ed equitativa, senza alcun vincolo di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi statutari. La sua decisione non è impugnabile.

Articolo 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo politico ed esecutivo dell'associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri, compreso il Segretario di ANF-Verona, ed è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola due volte al mese. Deve in ogni caso essere convocato dal Segretario almeno ogni due mesi in via ordinaria o quando venga richiesto da tre membri del Consiglio.

4. Decadono dalla carica quei consiglieri che, nel periodo di un anno, non partecipino senza giustificato motivo a cinque adunanze del Consiglio anche non consecutive.

5. Nell'ipotesi di vacanza di un seggio di Consigliere, per decadenza o per altri motivi, il Segretario, sentito il Presidente, propone al Consiglio Direttivo uno o più nominativi di iscritti per provvedere all'integrazione mediante cooptazione. La riunione del Consiglio Direttivo in cui deve essere deliberata la cooptazione deve essere convocata per iscritto con almeno sette giorni di anticipo. Qualora la cooptazione non avvenga all'unanimità dei voti dei consiglieri in carica, nella successiva Assemblea dovrà essere posta all'ordine del giorno la ratifica della delibera di cooptazione.

6. Nel caso in cui, per contemporanee dimissioni irrevocabili o per altre ragioni, rimangano vacanti tre o più seggi di Consigliere, ovvero nel caso di dimissioni del Segretario di ANF-Verona, l'intero Consiglio dovrà ritenersi dimissionario ed il Segretario dovrà convocare entro i successivi quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Segretario e del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 14

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo predispone e realizza i programmi e le attività necessarie ed opportune per la miglior attuazione degli scopi statutari; da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; amministra il patrimonio sociale e redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

2. Il Consiglio, in particolare:

a) nomina e designa i rappresentanti di ANF-Verona ad assemblee, convegni, conferenze, e ad ogni altra assise in sede nazionale o internazionale, eccettuati i delegati al congresso dell'Associazione Nazionale Forense e i componenti del Consiglio Nazionale di questa spettanti all'associazione;

b) nomina il direttore responsabile delle

pubblicazioni periodiche di ANF-Verona;

c) assegna ai propri membri, su proposta del Segretario, incarichi particolari in relazione al programma di attività, anche delegando propri poteri, per atti singoli o tipologie di atti o rapporti, a singoli membri del Consiglio Direttivo mediante la creazione di cariche temporanee o permanenti quali Vice-Presidenti, Segretari e simili;

d) può delegare specifici adempimenti e incarichi, anche in via continuativa, alla Consulta o a sue commissioni ovvero a singoli iscritti o a gruppi di essi.

Articolo 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, tra cui il Segretario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

2. Mediante apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, potranno essere previste convocazioni periodiche predeterminate e modalità di deliberazione che non comportino la riunione collegiale.

3. Dello svolgimento delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura di uno dei Consiglieri e sotto la direzione del Segretario, un verbale sintetico che può essere consultato e copiato da ciascun Consigliere. A discrezione del Segretario possono essere verbalizzate specifiche dichiarazioni o interventi dei Consiglieri, anche su espressa richiesta dei medesimi o di altri Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio devono essere integralmente verbalizzate.

Articolo 16

IL SEGRETARIO DI ANF-VERONA

1. Il Segretario di ANF-Verona ha la rappresentanza politica e legale dell'associazione, anche in sede giudiziale; realizza, unitamente al Consiglio Direttivo di cui fa parte e che presiede, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati degli altri organi di ANF-Verona.

2. Il Segretario è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.

3. La carica di Segretario è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 17

ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'elezione del Segretario di ANF-Verona avviene con unica votazione sulle proposte di programma e di composizione del Consiglio Direttivo.

2. Ogni candidato alla carica di Segretario dovrà presentare, nei termini e nelle forme stabiliti nella convocazione dell'Assemblea, il proprio programma per il periodo di incarico e la propria proposta di

composizione del Consiglio Direttivo.

3. L'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo da egli proposto è valida se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le astensioni.

4. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti e in questa occasione i candidati possono modificare la proposta di composizione del Consiglio Direttivo.

5. Il mandato del Segretario e del Consiglio Direttivo è ordinariamente biennale.

6. L'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo deve avvenire di regola nell'Assemblea ordinaria convocata entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7. Nel caso in cui, per l'interruzione anticipata del mandato in corso, il Segretario ed il Consiglio Direttivo dovessero essere eletti nel corso di un'Assemblea diversa da quella prevista nel comma precedente, il mandato dei nuovi organi eletti durerà oltre il biennio e fino all'Assemblea di marzo del terzo anno successivo, per ripristinare l'ordinaria biennialità.

Articolo 18

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria, custodisce la cassa, tiene la contabilità, propone gli schemi dei bilanci e provvede agli adempimenti fiscali.

2. Egli è designato, con espressa delega, dal Segretario; in caso di sua revoca, o di sua assenza o impedimento, le funzioni del Tesoriere sono esercitate dal Segretario.

3. Il Tesoriere ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione che riguardi riscossioni o pagamenti da eseguirsi nell'interesse di ANF-Verona e pertanto può, in via esemplificativa, rilasciare quietanze liberatorie; riscuotere mandati od ordini di pagamento presso banche, tesorerie, uffici postali e qualunque altro ufficio o cassa; emettere, girare e quietanzare titoli di credito di qualunque specie, come assegni bancari, vaglia postali, assegni postali, cambiali; aprire od estinguere libretti di deposito.

Articolo 19

IL REVISORE

1. Il Revisore è l'organo di garanzia contabile di ANF-Verona. Egli supporta e verifica l'operato del Tesoriere membro del Consiglio Direttivo e, in particolare, ispeziona i registri contabili, ha diritto di ottenere dal Tesoriere le più ampie informazioni sulle entrate e le uscite di ANF-Verona, esamina i bilanci che gli vengono trasmessi dal Consiglio Direttivo e stende la relativa relazione da sottoporre all'Assemblea.

2. Qualora ravvisi irregolarità od aspetti comunque degni di nota, ne dà tempestiva comunicazione al Direttivo.

3. Il Revisore è nominato dall'Assemblea e dura in carica due anni. Può non essere iscritto ad ANF-

Verona ed è rieleggibile.

Articolo 20

LA CONSULTA

1. La Consulta è un organo di elaborazione politica e culturale che contribuisce con pareri, studi e segnalazioni alla predisposizione e realizzazione dei programmi del Consiglio Direttivo, anche su richiesta del Consiglio Direttivo medesimo.

2. La Consulta è composta da membri elettivi e di diritto.

3. I membri elettivi sono dodici e vengono eletti dall'Assemblea. Se l'elezione avviene nella stessa Assemblea convocata per l'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo, deve essere effettuata successivamente a quest'ultima.

4. I membri elettivi rimangono in carica per due anni. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi ragione di uno o più di essi, nella successiva Assemblea si dovrà procedere all'elezione per la copertura dei posti vacanti.

5. Sono membri di diritto della Consulta, se iscritti ad ANF-Verona:

a) i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;

b) gli ex Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

c) gli ex Segretari di ANF-Verona;

d) i componenti in carica degli organi statuari dell'Associazione Nazionale Forense e coloro che hanno ricoperto tale carica nel mandato dei suddetti organi precedente a quello in corso;

e) i componenti in carica degli organi statuari del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e coloro che hanno ricoperto tale carica nel mandato dei suddetti organi precedente a quello in corso.

6. È membro di diritto della Consulta anche il Rappresentante dei praticanti avvocati eletto ai sensi dell'articolo 22.

7. Il Segretario e i componenti del Consiglio Direttivo di ANF-Verona in carica non possono essere contemporaneamente membri della Consulta. Nel caso si verificasse la situazione di incompatibilità, devono optare per una delle due cariche entro trenta giorni con comunicazione al Consiglio Direttivo.

8. La Consulta elegge, con le modalità di cui agli artt. 10 e 11 in quanto applicabili, il Presidente di ANF-Verona il quale presiede la Consulta e la rappresenta nei rapporti con il Consiglio Direttivo e con l'Assemblea.

Articolo 21

LAVORI DELLA CONSULTA

1. La Consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente effettuata con le modalità di cui all'articolo 10, rimanendo facoltativa l'affissione della convocazione nelle bacheche di ANF-Verona presso gli uffici giudiziari.

2. Il Presidente deve inviare la convocazione anche al Consiglio Direttivo in persona del

Segretario il quale, parimenti agli altri Consiglieri, può partecipare ai lavori della Consulta con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. Il Presidente può invitare ai lavori della Consulta anche altre persone che, per le loro specifiche competenze, possano contribuire al miglior svolgimento dell'ordine del giorno.

4. La Consulta può esercitare le proprie funzioni attraverso Commissioni, in tal caso nominando un responsabile per ciascuna delle Commissioni individuate.

5. Gli elaborati della Consulta devono essere comunicati al Consiglio Direttivo anche ai fini della diffusione interna all'associazione e, se del caso, per l'invio agli organi dirigenti e agli organi di stampa dell'Associazione Nazionale Forense.

6. Il Presidente di ANF-Verona deve predisporre annualmente una relazione sintetica dei lavori della Consulta da illustrare all'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

Articolo 22

IL RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI AVVOCATI

1. I praticanti avvocati iscritti ad ANF-Verona eleggono, con le modalità di cui agli articoli 10 e 11 in quanto applicabili, un proprio Rappresentante.

2. Il Rappresentante dei praticanti avvocati rimane in carica due anni. La sua elezione avviene ordinariamente unitamente a quella dei membri elettivi della Consulta, di cui è membro di diritto.

3. Il Rappresentante dei praticanti avvocati segnala al Consiglio Direttivo ed alla Consulta tutte le problematiche di specifico interesse dei praticanti avvocati, proponendo iniziative specifiche e, ove approvate, coordinandone la realizzazione in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Articolo 23

MODIFICHE STATUTARIE

1. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente di ANF-Verona o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli iscritti.

2. La proposta di modifica deve essere formulata per scritto e comunicata al Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, che deve essere effettuata entro i successivi sessanta giorni.

3. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto.

Articolo 24

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, a maggioranza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

2. La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con tutti i poteri di

gestione e di disposizione.

Articolo 25

NORMA FINALE

1. ANF-Verona è la continuazione dell'associazione denominata "Associazione Sindacale degli avvocati di Verona - sede locale del Sindacato degli Avvocati-Federavvocati" e, pertanto, subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici, sia attivi che passivi, di detta associazione.

2. Nessuna norma del presente statuto può essere interpretata o applicata in contrasto con le norme dello statuto dell'Associazione Nazionale Forense.

3. Per quanto non espressamente disposto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in tema di società per azioni in quanto applicabili e, sussidiariamente, alle norme in tema di associazioni riconosciute.

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Fino all'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno sociale 2001, gli organi attualmente in carica proseguiranno nella loro attività con pieni poteri.

2. La suddetta Assemblea costituirà sede elettorale per il rinnovo di tutti gli organi dell'associazione e per la prima nomina degli organi previsti dal presente statuto e non preesistenti.

3. La Consulta è da ritenersi costituita con l'approvazione del presente statuto, sebbene priva dei componenti elettivi.

4. Salvo quanto disposto nei commi precedenti e salvi i limiti di applicabilità derivanti dall'assenza della piena operatività di tutti gli organi, il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.
